

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE, ALLA NOMINA E ALLA DISCIPLINA
DELLE FUNZIONI
DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE
E DEI COMUNI ADERENTI**

(approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 28 del 29/06/2017)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la nomina, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di seguito denominato OIV.

Articolo 2

Organismo Indipendente di Valutazione

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7 del presente regolamento è istituito l'OIV unico dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e dei Comuni ad essa aderenti.
2. L'OIV svolge le proprie funzioni in posizione di autonomia ed indipendenza e riferisce e risponde delle proprie attività nei termini indicati nei seguenti articoli, riferendosi, in proposito, direttamente agli Organi esecutivi degli Enti.

Articolo 3

Composizione, nomina e durata

1. L'OIV è organo collegiale di tre componenti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente; i componenti sono scelti tra persone dotate di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. L'OIV è nominato, a seguito di procedura comparativa disciplinata dall'art. 6, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione, per un periodo di tre anni, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa; l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Con la medesima deliberazione di cui al punto 2., l'Ufficio di Presidenza nomina il Presidente dell'Organismo.
4. La valutazione della performance relativa a ciascun anno - ed ogni altro adempimento connesso alle sue funzioni - sono effettuati dall'OIV in carica al momento.

Articolo 4

Requisiti

1. I candidati alla nomina di componente dell'OIV, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti:

A) REQUISITI GENERALI:

- a. essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o dell'Unione Europea;
- b. godere dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- c. non essere stati collocati in quiescenza e non aver superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia;
- d. non essere un'associazione, società e, in genere, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo a una società per l'attività prestata dal singolo.

B) REQUISITI ATTINENTI L'AREA DELLE CONOSCENZE E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- a. essere in possesso di diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale, o titoli di studio riconosciuti equipollenti. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post - universitario in profili attinenti alla materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle performance;
- b. essere in possesso di un'esperienza di almeno 5 anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013. Al fine della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche l'esperienza maturata come OIV o componente di OIV presso altra Amministrazione.

C) REQUISITI DI INTEGRITA':

- a. immunità da condanne penali e non essere stati destinatari di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. La presente causa di esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;

- b. immunità da condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
 - c. immunità da condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
 - d. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
 - e. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.
2. I requisiti prescritti devono essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico, pena la decadenza dallo stesso.

Articolo 5

Cause di incompatibilità

1. I candidati non devono rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi :
- a. trovarsi, nei confronti dell'Unione e dei Comuni aderenti, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - b. essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui operano le Amministrazioni presso cui deve essere costituito l'OIV;
 - c. avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro le Amministrazioni interessate;
 - d. avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nelle Amministrazioni presso cui deve essere costituito l'OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
 - e. essere revisori dei conti presso le Amministrazioni interessate;
 - f. incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - g. rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni antecedenti la designazione;
 - h. essere dipendenti dell'UTI del Friuli centrale o di uno dei Comuni ad essa aderenti;
 - i. svolgere funzioni precedentemente assunte qualora il contemporaneo esercizio di queste ultime possa determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di

valutatore con quella di valutato e, in ogni caso, impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha assegnato all'OIV.

Articolo 6

Procedimento di nomina

1. Il procedimento per il conferimento dell'incarico si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura comparativa, indetta con determinazione del Direttore dell'Unione.

2. Il testo integrale del bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Unione, per la durata di 15 giorni consecutivi. La diffusione del bando potrà altresì essere disposta con modalità ulteriori, ritenute di volta in volta più opportune.

3. Per la partecipazione alla procedura, i candidati, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, dovranno presentare apposita domanda, sottoscritta con firma autografa o firma digitale, corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 4, nonché all'assenza di cause di incompatibilità od ostative di cui all'art. 5 del presente regolamento, corredate da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

b) curriculum vitae da cui risulti il possesso dei requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali e all'area delle capacità, corredato da una relazione di accompagnamento in cui l'interessato dovrà illustrare le esperienze che ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali e aziendali ottenuti ed esporre l'attività e gli obiettivi che ritenga che l'Organismo debba perseguire;

c) copia fotostatica di un valido documento di identità (ad eccezione del caso in cui la domanda e la documentazione allegata fossero firmati con firma digitale).

4. Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati che, a seguito di apposita istruttoria da parte della Commissione di cui al successivo comma 5., risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 e che non si trovino in una delle cause di incompatibilità o ostative di cui all'art. 5.

5. Alla valutazione procederà apposita Commissione nominata dall'Ufficio di Presidenza.

6. Nella valutazione comparativa la Commissione terrà conto dei requisiti e degli elementi di seguito indicati, desumibili dal curriculum vitae e dalla relazione di accompagnamento al medesimo, nonché da un eventuale colloquio:

- REQUISITI ATTINENTI L'AREA DELLE COMPETENZE:

- saranno valutati eventuali titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto all'art. 4, studi o stage all'estero; esperienze professionali qualificanti ed aggiuntive rispetto a quelle minime richieste.
- REQUISITI ATTINENTI L'AREA DELLE CAPACITA':
- saranno valutate le capacità intellettuali, manageriali, relazionali dei candidati. Dato il ruolo di promotori del miglioramento, dovranno dimostrare capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare, anche in gruppo, avere un'appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo.
- ULTERIORI COMPETENZE:
- avere buone e comprovate conoscenze informatiche e della lingua inglese (se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana).

7. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito.

8. Ai soli fini dell'attribuzione dell'incarico di Presidente dell'Organismo, si terrà conto di quanto segue:

- aver ricoperto l'incarico, in qualità di OIV o Nucleo di valutazione, in Enti con più di 500 dipendenti.

Nel caso in cui più candidati siano in possesso dello stesso requisito, si terrà conto delle risultanze dell'eventuale colloquio.

9. A conclusione della procedura, la Commissione presenterà una relazione istruttoria atta a segnalare all'Ufficio di Presidenza i candidati idonei.

10. La nomina dei componenti dell'OIV e del Presidente dello stesso verrà effettuata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, tenuto conto della relazione istruttoria di cui al precedente comma 9..

11. Nella scelta dei componenti dell'OIV deve essere favorito il rispetto dell'equilibrio di genere.

12. I curricula ed il provvedimento di nomina dell'O.I.V. verranno pubblicati sul sito internet dell'Unione e dei Comuni aderenti nell'apposita sezione.

Articolo 7

Funzioni dell'OIV

1. L'OIV esercita le funzioni previste dalla legge e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) esercita, limitatamente agli enti per i quali è obbligatorio e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente agli organi esecutivi;
- b) propone agli Organi esecutivi degli Enti, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di valutazione della performance organizzativa e della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e del personale, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e dalla normativa regionale in materia;
- c) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale;
- d) comunica tempestivamente agli organi esecutivi degli enti le eventuali criticità riscontrate;
- e) valida la relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- f) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei premi nel rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti, nelle disposizioni di legge e nei contratti collettivi regionali e integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- g) propone all'Organo competente la valutazione annuale dei Dirigenti negli Enti ove sono presenti figure dirigenziali, e dei Titolari di Posizione Organizzativa Apicali negli altri Enti, nonché l'attribuzione dei premi ad essi, secondo i rispettivi Regolamenti;
- h) valida la proposta del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e, negli enti privi di dirigenza, dei Titolari di Posizione Organizzativa Apicali da sottoporre all'Organo esecutivo;
- i) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
- j) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- k) verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo e di valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dell'Ente;
- l) propone all'esecutivo la pesatura delle posizioni dirigenziali e, negli enti privi di dirigenza, delle Posizioni Organizzative Apicali in applicazione del sistema vigente presso gli Enti;

- m) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 "Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni", nonché quanto previsto dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione alla corruzione;
- n) esercita altresì le eventuali ulteriori attività assegnate dalle leggi, statuti e regolamenti.

Articolo 8

Funzionamento

1. L'OIV svolge la sua attività collegialmente con la presenza di almeno i 2/3 dei componenti.
2. L'Organismo si riunisce, con cadenza adeguata alle necessità, presso gli uffici dell'Ente interessato, su convocazione del Presidente che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle riunioni. Di ogni riunione viene redatto un verbale.
3. L'OIV può richiedere agli uffici degli Enti, anche avvalendosi delle Strutture tecniche di supporto di cui al successivo art. 9, informazioni e/o atti nell'ambito delle funzioni di competenza.

Articolo 9

Strutture tecniche di supporto

1. Al fine di assicurare all'OIV una presenza che garantisca una buona conoscenza degli assetti organizzativi, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie delle Amministrazioni e, al contempo, contenere il costo di gestione dell'organizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, ogni Ente individua la Struttura tecnica permanente di supporto all'Organismo ai sensi del comma 9 del citato art. 14, della quale l'OIV si avvale per lo svolgimento delle sue attività.
2. I recapiti ed i referenti delle Strutture di supporto, dotate delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni, sono comunicati all'OIV all'atto della nomina.
3. Le funzioni delle Strutture tecniche permanenti si esplicano in attività di collaborazione all'OIV, mediante lo studio e l'approfondimento delle tematiche d'interesse, di monitoraggio delle evoluzioni normative nella materia in argomento e di supporto organizzativo, consistente nella predisposizione di modelli valutativi.

Art. 10

Informazione

1. I componenti dell'O.I.V. hanno diritto di prendere visione dei documenti amministrativi detenuti dagli uffici comunali e dall'Unione e di richiederne copia per iscritto. Hanno altresì diritto di richiedere agli uffici, oralmente o per iscritto, ogni informazione utile allo svolgimento dei propri compiti. Le suddette richieste vanno rivolte ai dirigenti dei servizi, ovvero, negli enti privi di dirigenza, ai Titolari di Posizione Organizzativa Apicale, che sono tenuti ad ottemperarvi.

2. I componenti dell'OIV si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni e comunque a non farne alcun uso personale per altri scopi rispetto a quello per cui è stato conferito l'incarico; s'impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

Relazioni sull'attività

1. Fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 7, l'OIV riferisce inoltre periodicamente sull'attività svolta agli organi esecutivi degli Enti ed a tal fine possono essere convocate apposite riunioni, in cui vengono esaminati e discussi i risultati delle analisi e dei monitoraggi effettuati ai sensi del presente Regolamento ed indicate le necessarie eventuali valutazioni correttive.

2. Rimane comunque assicurato all'organo esecutivo degli enti ed ai Dirigenti ovvero, negli enti privi di dirigenza, ai titolari di Posizioni Organizzative Apicali, il diritto di avvalersi in qualsiasi momento e senza formalità – fatti salvi i necessari accordi su tempi e modalità - del supporto dell'O.I.V. per ricevere indicazioni sull'andamento della gestione dei programmi e sul funzionamento del complessivo sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni nonché sugli eventuali correttivi da introdurre per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Articolo 12

Compenso

1. Ai componenti dell'OIV viene corrisposto un compenso annuo, stabilito dall'Ufficio di Presidenza, che complessivamente non può superare la spesa sostenuta per l'OIV dai singoli Comuni aderenti nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, oltre a quella relativa all'UTI Friuli centrale ed al rimborso delle spese di viaggio e di vitto, così suddiviso:

- a. al Presidente spetta il 50 % dell'importo;
- b. agli altri due componenti dell'Organo collegiale spetta, in pari misura, il restante 50%.

2. Il compenso annuo spettante viene erogato in base all'effettivo periodo di svolgimento dell'attività.

Articolo 13

Decadenza e revoca

1. Il componente dell'OIV decade:

- per cause naturali;

- per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 4 o per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 5 del presente regolamento.

2. Il componente è revocabile per gravi inadempienze o per inerzia.

3. I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza per incompatibilità sono adottati dall'Ufficio di Presidenza, sentito il Direttore generale dell'Unione, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del contraddittorio.

4. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza, di dimissioni, e in tutti i casi in cui sia necessario provvedere alla sostituzione per qualsiasi causa di un componente, si procede alla surroga entro trenta giorni, mediante nomina di un altro dei candidati risultati idonei nella procedura. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Organismo. Se il componente da sostituire è il Presidente, l'Ufficio di presidenza nomina uno dei candidati in possesso dei requisiti per l'attribuzione dell'incarico di Presidente. Se nessun candidato risultato idoneo accetta l'incarico, si procede all'indizione di una nuova procedura comparativa per la nomina del solo componente dell'OIV da sostituire.

Articolo 14

Codice di comportamento

1. Il componente dell'OIV è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:

- a. l'attività svolta a contatto con le Strutture interne degli Enti deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa delle strutture stesse;
- b. i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate all'Ufficio di Presidenza dell'Unione e alle Giunte dei singoli Comuni per il tramite della relativa Struttura tecnica di supporto;
- c. deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Articolo 15

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

INDICE

- Articolo 1. Ambito di applicazione
- Articolo 2. Organismo Indipendente di Valutazione
- Articolo 3. Composizione, nomina e durata
- Articolo 4. Requisiti
- Articolo 5. Cause di incompatibilità
- Articolo 6. Procedimento di nomina
- Articolo 7. Funzioni dell'OIV
- Articolo 8. Funzionamento
- Articolo 9. Strutture tecniche di supporto
- Articolo 10. Informazione
- Articolo 11. Relazioni sull'attività
- Articolo 12. Compenso
- Articolo 13. Decadenza e revoca
- Articolo 14. Codice di comportamento
- Articolo 15. Disposizione di rinvio